

Allegato n. 4 (ex Allegato 4 al CCNL 1998/2001)

Accordo quadro nazionale per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai Rappresentanti per la Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/94

tra

- la FISM

e

- la CGIL-SCUOLA,
- la CISL SCUOLA,
- la UIL-SCUOLA

e

- lo SNALS,

VISTO il D.Lgs. n. 626/94, integrato e modificato dal D.Lgs. n.242/96, il quale fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla contrattazione collettiva la definizione degli aspetti applicativi;

VISTO l'Accordo tra le OO.SS. di categoria e la FISM, che introduce nel settore della scuola non statale, la figura del Rappresentante dei lavoratori;

VISTA la lettera C, punto 3-bis, del citato accordo nazionale che attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata formazione per l'espletamento dei compiti connessi alla funzione;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio 1997 sulla *"individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i*

compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”;

si conviene quanto segue:

A) MODALITÀ DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I R.L.S.

1) Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate nel citato Accordo Nazionale, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata minima di 32 ore sulle materie concernenti l'incarico.

2) Il corso di formazione, la cui attuazione/gestione ed i cui costi sono a carico dei datori di lavoro, potrà essere organizzato anche su base provinciale e/o regionale e/o nazionale.

3) La durata minima del corso è di 32 ore, ripartite su non meno di 5 giorni lavorativi. Il R.L.S. è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all'orario settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore di ferie aggiuntive a quelle previste dal vigente CCNL.

4) Per la durata dell'intero corso spetta al R.L.S. la normale retribuzione e un rimborso chilometrico, qualora la sede del corso sia distante oltre 20 Km dalla abituale sede lavorativa. Il rimborso è pari ad un quinto del costo della benzina per chilometro.

5) In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del R.L.S. e comunque previsti dal vigente CCNL, il R.L.S. sarà chiamato ad un eventuale successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto riportato al punto 4.

B) CONTENUTI MINIMI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI.

La salute sui posti di lavoro è il risultato di un'azione congiunta, frutto della collaborazione tra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il presente accordo prevede interventi di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai rappresentanti per la sicurezza.

Per i contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le Parti, nel rispetto di quanto

all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso di formazione, che potranno comportare integrazioni e approfondimenti secondo i particolari indirizzi didattici di ciascuna scuola.

Il comma 6 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 626/94 assegna agli Organismi paritetici un ruolo fondamentale e centrale per quanto riguarda la promozione e la progettazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante ruolo di monitoraggio nelle varie fasi del processo formativo e pertanto è opportuno che vengano attivati e ricercati i necessari ed idonei collegamenti con tutte quelle strutture pubbliche e private, che potranno contribuire ai vari livelli alla realizzazione del percorso formativo, così come definito ai punti 1 e 2 della Seconda Parte dell'Accordo Nazionale citato.

Schema formativo per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza:

- 1) Aspetti applicativi della nuova normativa.
- 2) Aspetti giuridici generali
 - 2.1) i principi costituzionali e civilisti
 - 2.2) i soggetti destinatari delle normative
 - datore di lavoro
 - lavoratore
 - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - dirigente
 - responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - preposto
 - medico competente.
 - 2.3) I principali obblighi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali Le misure di prevenzione in generale.
 - 2.4) I diritti e gli strumenti partecipativi dei lavoratori: informazione, formazione, consultazione, ecc.
 - 2.5) Le funzioni di vigilanza.

- 3) Le norme di igiene e sicurezza del lavoro.
 - 3.1) Le normative previgenti al D.Lgs. n. 626/94; DPR n. 547/55, DPR n. 303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
 - 3.2) il D.Lgs. n. 626/94
 - 3.3) definizione ed individuazione dei fattori di rischio
 - 3.4) la valutazione del rischio: significato e procedure
 - 3.5) individuazione delle misure di prevenzione (*tecniche, organizzative, procedurali*).
 - 4) La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
 - 4.1) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: D.Lgs. n. 626/94
 - 4.2) Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
 - 4.3) Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nella logica partecipativa e nel quadro delle relazioni sindacali;
 - 4.4) L'accordo di comparto e la sua applicazione.
 - 5) Nozioni di comunicazioni
 - 5.1) Comunicazioni interpersonale e di gruppo in relazione al modello partecipativo del R.L.S.
 - 5.2) Comunicazione attiva/passiva con i lavoratori
 - 5.3) Comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione.
- Alla fine del corso, sarà rilasciato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un attestato comprovante l'avvenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'attestazione è depositata in originale presso la scuola. Gli elenchi dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica Regionale o in mancanza presso quella Nazionale.

C) LA DOCENZA

Le Parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui contenuti vertono su diritti e doveri del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, di cui ai punti 4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalle OO. SS. di Categoria, firmatarie del CCNL, che comunicheranno i nominativi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.

D) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei loro R.L.S., devono ricevere, secondo il dispositivo legislativo, una formazione adeguata [art. 19, lettera g), D.Lgs. n. 626/94 e art. 1 Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997].

Le materie oggetto della formazione dei lavoratori sono:

- 1) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
- 2) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro.
- 3) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.
- 4) Materie previste dall'accordo nazionale citato.
Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato n. 5

Verbale di accordo 18 maggio 2000 per la costituzione delle Commissioni provinciali di Conciliazione in sede sindacale

Il giorno 18 maggio 2000 presso la sede nazionale della FISM - Roma

e

- la CGIL-SCUOLA rappresentata da Massimo Mari,
- la CISL SCUOLA rappresentata da Vincenzo Strazzullo,
- la UIL-SCUOLA rappresentata da Adriano Enea Bellardini

e

- lo SNALS-CONFSAL rappresentato da Aurelio Costanzo,

è stato stipulato il presente accordo relativo alle procedure per la composizione delle controversie individuali e plurime in sede sindacale, in applicazione di quanto previsto dal titolo IV, capitolo 2° della Prima Parte del CCNL 1998-2001 e dal D.Lgs. n. 80 del 31 marzo 1998.

Le Parti convenute concordano quanto segue:

Art. 1.

1. Vengono costituite, all'interno delle Commissioni Paritetiche Regionali previste dal Contratto, Commissioni di Conciliazione provinciali.

2. L'attività di segreteria è curata dalla Commissione Paritetica Regionale.

3. La Commissione di Conciliazione provinciale è composta da:

- a) un rappresentante della FISM a livello regionale;
- b) un rappresentante a livello provinciale e/o regionale di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

4. I membri delle Commissioni di Conciliazione, per svolgere il loro ruolo effettivo di conciliatori, debbono aver depositato la firma presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla Legge.

5. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere il tentativo di conciliazione in sede sindacale per il tramite dell'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato.

6. La FISM o l'Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata, deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata a.r., fax-simile, consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo che certifichi la data di ricevimento.

7. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia.

8. Ricevuta la comunicazione la Commissione di Conciliazione provvederà entro venti giorni alla convocazione delle parti interessate, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, il quale deve essere espletato entro il termine previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 80/98, che decorre dalla data di ricevimento (*lettera a.r. o fax*) o di presentazione a mano della richiesta da parte dell'Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha conferito mandato.

Art. 2.

1. La Commissione di Conciliazione provinciale esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 410, 411, 412 del Codice di procedura civile, così come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98 e dal D.Lgs. n. 387/98.

2. Il processo verbale di conciliazione, di parziale accordo e/o di mancato accordo, vengono depositati, a cura della Commissione di Conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza per territorio.

3. Il verbale, redatto secondo quanto previsto dalla Legge, deve inoltre contenere al suo interno:

1) il richiamo al Contratto o Accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia;

2) la presenza dei conciliatori, sia di parte sindacale, che di parte datoriale, i quali abbiano depositate le firme presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio;

3) la presenza delle parti personalmente e correttamente rappresentate.

4. I verbali di conciliazione, di mancato accordo e/o di parziale accordo, redatti in sei (6) copie, debbono essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni, sia di parte sindacale che di parte datoriale.

5. Due copie del verbale debbono essere depositate, a cura della Commissione di Conciliazione, alla Direzione Provinciale del Lavoro ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 411, dell'art. 412 del C.P.C. e dell'art. 2113 del C.C., così come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98, dal D.Lgs. n. 387/98 e da ogni altra norma relativa alla conciliazione circa le vertenze di lavoro.

Art. 3.

1. Qualora le Parti, dopo l'invio della comunicazione del tentativo di conciliazione della controversia, abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa, in sede di Commissione provinciale di Conciliazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del quarto comma dell'art. 2113 del C.C. e degli articoli 410 e 412 del C.P.C., così come modificati dalla Legge n. 533/73, dal D.Lgs. n. 80/98 e dal D.Lgs. n. 387/98.

2. A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell'Organizzazione Sindacale, componente della Commissione provinciale di Conciliazione di riferimento

3. La Commissione di Conciliazione, nel recepire l'accordo tra le parti nel processo verbale, verifica il merito dell'accordo stesso.

4. Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del Contratto di Lavoro, per assicurare la corretta attuazione di quanto predetto,

metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante, provvisto dei requisiti previsti dalla Legge.

Art. 4.

1. In attesa della costituzione, promossa del lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge n. 300/70, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, possono essere demandate alla Commissione Paritetica Provinciale le vertenze relative all'impugnazione di provvedimenti disciplinari per il tentativo di conciliazione.

2. In caso di esito positivo di tale tentativo di conciliazione, l'Associazione datoriale provvederà a darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'archiviazione della richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.

Art. 5.

1. Le vertenze collettive di lavoro restano di competenza della Commissione Paritetica Regionale, così come previsto dal CCNL.

Art. 6.

1. Le decisioni assunte dalla Commissione provinciale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

2. Tale competenza resta di esclusiva pertinenza della Commissione Paritetica Nazionale così come previsto dal CCNL.

Art. 7.

1. Il presente accordo è finalizzato e si applica nei confronti dei soli associati.

2. I mezzi necessari per il funzionamento delle Commissioni provinciali di Conciliazione e per lo svolgimento delle procedure inerenti, sono assicurati dalle quote di assistenza contrattuali previste.

3. Il presente accordo entra in vigore dal 18 maggio 2000.
Letto, approvato e sottoscritto.